



Il nuovo sistema integrato di informazione giuridica

RASSEGNA DI LEX24 - CIVILE

Precedenti della pronuncia di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 11 giugno 2009 n. 13622

Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 6 luglio 2007, n. 15292

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Violazione del codice della strada - Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Violazione di regola procedimentale - Conseguenze - Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione

In tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza é prescritta, in via generale, dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare per le violazioni al codice della strada, dall'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di detta fase.

Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 21 febbraio 2007, n. 4019

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Richiesta della parte di essere ascoltata - Mancata audizione - Vizio insanabile del procedimento - Necessità di dedurlo come motivo del ricorso in opposizione - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Rilevabilità su eccezione di parte nel corso dell'udienza di discussione - Esclusione

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la convocazione della parte interessata che ne abbia fatto richiesta espressa contestuale al ricorso e incondizionata costituisce, per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 legge 689 del 1981 un vero e proprio obbligo posto a garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore, sicché la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittima l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione di esso; tuttavia, tale illegittimità deve essere dedotta tempestivamente dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti. (Nella specie, pur essendosi verificata la mancata audizione dell'interessato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione, all'interno della quale la eccezione relativa alla mancata audizione era stata tardivamente dedotta solo nel corso della udienza di discussione).

Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 8 febbraio 2006, n. 2817

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione - Legittimità - Condizioni - Audizione dell'interessato - Facoltà - Richiesta - Necessità - Modalità di proposizione

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la preventiva audizione dell'interessato da parte del prefetto condiziona la legittimità dell'ordinanza ingiunzione soltanto nell'ipotesi in cui ne sia stata fatta apposita richiesta, la quale, per poter essere presa in considerazione, dev'essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell'interessato.

Riferimenti normativi: artt. 142 e 204 CdS; art. 18 L. 689/1981.

Da vedere: Cass. 14271/2006; Cass. 17388/2005; Cass. 13505/2004; Cass. 11937/2003.

Lex24&Repertorio24 è l'archivio giuridico-normativo de *Il Sole 24 Ore*, consultabile sia su Internet sia su DVD-Rom, attraverso il quale è possibile reperire, in modo rapido ed intuitivo, qualsiasi legge o decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Prassi, il Repertorio di giurisprudenza, i Commenti tratti dalla riviste professionali e i Quesiti de "L'Esperto Risponde".
